



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
SETTORE FINANZIARIO E SERVIZI EDUCATIVI

TARIFE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Allegato 2

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

La retta mensile della scuola dell'infanzia è composta da **QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE**. La quota fissa mensile, modulata sulla base del valore ISEE, rappresenta un contributo finalizzato al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta formativa della Scuola Statale. La quota fissa deve essere versata ogni mese, indipendentemente dall'orario di frequenza scelto, e anche in caso di assenza da scuola (solo il ritiro definitivo da scuola determina il non pagamento della retta mensile, con decorrenza dalla DATA DI COMUNICAZIONE del ritiro). Alla quota fissa si aggiunge la quota variabile (pasti) , che è dovuta per ogni giorno di frequenza e si ottiene moltiplicando i giorni di frequenza per la quota giornaliera.

| FASCIA | Limiti Isee | Quota fissa mensile (Iva 4% ESCLUSA) | Quota giornaliera (Iva 4% ESCLUSA) per un costo complessivo di € 5,00 |
|--------|--|--|--|
| 1 | Uguale o inferiore ad € 6.000,00 | esente | € 4,81 |
| 2 | Da € 6.000,01 a € 10.000,00 | € 28,85 | € 4,81 |
| 3 | Da € 10.000,01 a € 30.000,00 | PERSONALIZZATA PROPORZIONALE ALL'ISEE | € 4,81 |
| 4 | Isee uguale o superiore a € 30.000,01 o ISEE NON PRESENTATA | € 96,15 | € 4,81 |
| | | | |

Saranno collocati automaticamente in fascia massima (fascia 4) tutti gli iscritti che non presenteranno l'ISEE entro il termine tassativo stabilito dall'Ufficio Scuola.

RIDUZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI

1 Agli utenti residenti al di fuori del territorio dei Comuni dell'Unione "Terra di Mezzo" (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto) si applicherà una maggiorazione del 25% sulla relativa Quota fissa mensile (sia per coloro che presentano l'ISEE che per quelli che non la presentano).

2. Le famiglie che abbiano più figli frequentanti la medesima struttura hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla quota fissa mensile del 2° figlio e successivi.

3. Il calcolo dell'ISEE per determinare la propria fascia di appartenenza non è obbligatorio: chi sceglie di non presentare l'attestazione ISEE verrà automaticamente collocato in fascia massima (fascia 4).

Si precisa, inoltre, quanto segue:

a. l'attestazione Isee è valida per tutto l'Anno Scolastico;

b. le rettifiche dell'attestazione Isee, in corso di validità, sono ammesse solamente nei seguenti casi:

* variazione del numero di componenti del nucleo familiare (l'applicazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione da parte dell'utente);

** eventuali nuove disposizioni legislative inerenti l'Isee sui servizi scolastici (ad esempio: la perdita del lavoro di uno od entrambi i genitori).

c). si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DPCM n. 159/2013:

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrono i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Decorso inutilmente il termine entro cui l'utente deve pagare la fattura, l'ufficio preposto invierà allo stesso un sollecito (in forma di raccomandata A/R), con un invito a provvedere al pagamento entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine il servizio potrà essere sospeso a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della scadenza del sollecito.

5. Non saranno accolte le domande di coloro che non hanno provveduto al pagamento di tutti i servizi scolastici, relativamente all'Anno Scolastico appena terminato e/o ad anni scolastici progressi, anche relativamente ad altri figli che utilizzino i servizi scolastici.